




Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Privata
Centro e Frazioni

Città dell'Aquila
Prot n° 0080085 del 25/07/2019

INTERNA



CIRCOLARE COMUNE DI L'AQUILA


N. 4/2019

OGGETTO: Ricostruzione Privata conseguente al sisma del 6 aprile 2009. Determinazione delle penali ai sensi delle O.P.C.M. n. 3978 del 8/11/2011, O.P.C.M. n. 4013 del 23/03/2012, D.C.D. n. 1018 del 18/04/2012 e art. 11 legge 6 agosto 2015 n. 125. Parziale rettifica della determina del dirigente n. 62637 del 10/07/2014.

Visti:

1

- L'art. 3 dell'O.P.C.M. 3978 del 8/11/2011 il quale prevede che*La parte di contributo relativa al compenso degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui all'articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 ed all'articolo 7, comma 14, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, nonché del progettista e del direttore dei lavori viene decurtata del 5% per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori.*
- L'art. 6 dell'O.P.C.M. 4013 del 23/03/2012 il quale prevede che:
 - 1. *Entro 30 giorni dalla concessione del contributo per la ricostruzione degli immobili di edilizia privata, il beneficiario deve assicurare la consegna dei lavori all'impresa affidataria e il tempestivo avvio del cantiere. Con decreto del Commissario per la ricostruzione saranno definite le modalità di verifica e controllo e le relative sanzioni, anche mediante individuazione di riduzioni percentuali del contributo.*
 - 2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.*
 - 3. *Fermo restando quanto disposto all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, come modificato dall'articolo 14, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nonché all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, come modificato dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3978 dell'8 novembre 2011, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il ritardo superiore ad un mese della conclusione dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati ammessi a contributo, comporta una riduzione del contributo concesso pari al 10% della rata per il pagamento dell'ultimo*



Comune dell'Aquila

stato d'avanzamento dei lavori. Per ogni mese di ulteriore ritardo si applica un'ulteriore riduzione dell'1% fino ad un massimo del 50% della rata predetta.

- 4. I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituito dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3917, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni:
 - 2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro;
 - 1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 di euro e 5.000.000 di euro;
 - 0,5% della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro;
 - 0,2% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001 di euro.
- La legge 6 agosto 2015 n. 125 all'articolo 11 la quale prevede che:
 - *Comma 5. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino dell'agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.*
 - *Comma 5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni.*

2

Richiamata la


La determina del dirigente protocollo n. 62637 del 10/07/2014 avente ad oggetto *Ricostruzione Privata conseguente al sisma del 6 aprile 2009. Determinazione delle penali ai sensi delle O.P.C.M. n. 3978 del 8/11/2011, O.P.C.M. n. 4013 del 23/03/2012, D.C.D. n. 1018 del 18/04/2012*

Ritenuto:

necessario disciplinare in maniera più approfondita l'applicazione delle penali disciplinate dai provvedimenti normativi in oggetto.

Atteso che:

nei casi in cui il provvedimento definitivo di ammissione al contributo risulti emesso e pubblicato prima dei richiamati provvedimenti normativi, non era prevista negli allora vigenti strumenti normativi l'applicazione di penali, ma solo termini ordinatori di rispetto dei tempi.



Comune dell'Aquila

Le citate ordinanze prevedevano la durata massima dei tempi di esecuzione degli interventi *fatte salve le situazioni di particolare complessità adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del comune*

Si ritiene:

di dover rettificare nel seguente modo il punto 1 dell'ultimo periodo, della determinazione dirigenziale prot. n. 62637 del 10/07/2014 avente ad oggetto *Ricostruzione Privata conseguente al sisma del 6 aprile 2009. Determinazione delle penali ai sensi delle O.P.C.M. n. 3978 del 8/11/2011, O.P.C.M. n. 4013 del 23/03/2012, D.C.D. n. 1018 del 18/04/2012:*

1. Se il provvedimento definitivo di ammissione a contributo risulta emesso e pubblicato prima delle normative di riferimento per l'applicazione delle sanzioni, in fase di liquidazione del contributo non si procederà all'applicazioni delle penali nel caso in cui sia acquisita la perizia asseverata del Direttore dei Lavori, che documenti adeguatamente le *situazioni di particolare complessità* che hanno determinato il superamento del termine di fine dei lavori.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



Arch. Roberto Evangelisti